



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 18/02/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2015, n. 40

COMUNE DI UGENTO (LE) - LL.RR. n. 20/2009. Nomina commissari ad acta per rilascio Autorizzazioni paesaggistiche.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

VISTO l'art. 7 bis "Esercizio dei poteri sostitutivi" della Lr 20/2009 come modificata dall'art.1, lettera c) della Legge regionale 22 ottobre 2012, n. 28 prevede che "Decorso inutilmente il termine entro il quale l'amministrazione delegata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è tenuta a emettere i provvedimenti di propria competenza, l'interessato può richiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione, che vi provvede entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.;

VISTE le 79 istanze datate 08.01.2015, 09.01.2015, 12.01.2015, 15.01.2015 e 20.01.2015, con allegata documentazione amministrativa, nelle quali i sotto elencati cittadini, essendo decorso inutilmente il termine entro il quale l'amministrazione comunale di Ugento, delegata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, è tenuta a emettere i provvedimenti di propria competenza, hanno richiesto, ai sensi dell'art 7 bis della LR 20/2009 l'esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.6339 del 28/04/1994 che stabilisce modalità ed i criteri per definire il compenso ed il rimborso spese per l'espletamento degli incarichi o di commissari ad acta in materia urbanistica ed edilizia.

CONSIDERATO CHE

il comune di Ugento risulta delegato al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche in associazione con i

comuni di Presicce, Acquarica e Taurisano, giusta DGR n. 2845 del 20-12-2010 con nota prot. 564 del 20/01/2015, questo servizio ha chiesto al Comune di Ugento di rappresentare le motivazioni per le quali non sono stati avviati i procedimenti in questione.

con nota prot 1291 del 21/01/2015 acquisita al prot regionale con n. 619 del 21/01/2015, il sindaco di Ugento in risposta alla suddetta nota regionale ha dichiarato che:

“Con determinazione n. 1343 del 06.10.2014 veniva approvato l’Avviso Pubblico per la nomina dei Componenti della Commissione locale per il Paesaggio, ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 20/2009 e s.m.i. e Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24.11.2009.

A seguito della pubblicazione del predetto Avviso Pubblico, con determinazione n. 1466 del 29.10.2014 si nominava la commissione giudicatrice per la selezione dei Componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 20/2009 e s.m.i. e Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24.11.2009.

All’esito dei lavori della Commissione, il responsabile del settore Urbanistica del Comune di Ugento - comune capofila - ing. Simona Bramato ritenendo violati il principio di parità di trattamento dei professionisti e dell’obbligo di trasparenza, con determinazione n. 1780 del 23.12.2014 provvedeva ad annullare le risultanze e gli atti di gara e revocare l’avviso pubblico per la nomina dei Componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 20/2009 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24.11.2009.

Nelle more dell’adozione di nuovi regolari provvedimenti utili per la ricostituzione della Commissione Locale per il Paesaggio, per consolidata prassi concertata anche con i Responsabili dei competenti settori dei Comuni facenti parte della Convenzione, diversi cittadini e imprese istanti il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, essendo decorsi ormai inutilmente i termini entro i quali l’Amministrazione Comunale di Ugento, era tenuta ad emettere i provvedimenti di competenza, ritenevano dover richiedere l’esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione Puglia, anche mediante nomina di un Commissario ad Acta.

Alla luce di quanto sopra esposto, si evincono chiaramente i motivi per i quali, alla data odierna, lo scrivente Ente, in qualità di soggetto capofila, non possa dare seguito alle varie istruttorie bisognevoli dell’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica.”

Risulta dunque evidente che il comune non è in grado, allo stato, di concludere il procedimento nei termini di legge.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

Delle 81 istanze di esercizio del potere sostitutivo, 3 istanze (n. 79, 80, 81) riguardano autorizzazioni paesaggistiche di opere pubbliche, 73 istanze riguardano autorizzazioni paesaggistiche ex art 146 del Dlgs 42/2004; n. 6 istanze riguardano condoni.

SI RITIENE NECESSARIO:

Esercitare il potere sostitutivo di cui all’art.7 bis della Lr.20/2009 con riferimento alle su elencate richieste di esercizio dei poteri sostitutivi attraverso le strutture regionali per le 3 istanze di autorizzazione paesaggistica riguardanti opere pubbliche e per le 6 istanze relative a pareri nell’ambito del condono.

Esercitare il potere sostitutivo di cui all’art.7 bis della Lr.20/2009 con riferimento alle su elencate richieste di esercizio dei poteri sostitutivi attraverso la nomina di commissari ad acta per le restanti istanze.

SI PROPONE PERTANTO ALLA GIUNTA REGIONALE:

di nominare in ordine alle su elencate richieste di Autorizzazione Paesaggistica commissari ad acta per l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui medesimo art.7 bis della LR n.20/2009, con invito ad adempiere nei

termini temporali stabiliti dal medesimo articolo.

di stabilire che il Comune di Ugento (LE) debba corrispondere al “Commissario ad acta” il compenso ed il rimborso spese per l’espletamento dell’incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n.6339 del 28/04/1994.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 comma 4° - lettera “g)” della l.r. n.7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata.

DI NOMINARE ai sensi dell’art.7 bis della LR 20/2009 “Commissari ad acta” per l’esercizio dei poteri sostitutivi, con invito ad adempiere nei termini temporali stabiliti dal medesimo art.7bis della LR n.20/2009:

DI STABILIRE CHE il Comune di UGENTO (LE) corrisponderà al “Commissario ad acta” il compenso ed il rimborso spese per l’espletamento dell’incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n.6339 del 28/04/1994.

DI DEMANDARE al competente Servizio Assetto del Territorio la notifica del presente atto ai titolari delle istanze di autorizzazione paesaggistica, al “Commissario ad acta” ed al Sindaco del Comune di UGENTO (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Angela Barbanente